

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****22.02.2013****N. 175**

**Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica, relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A - Gruppo a2.2) - Revisione allegato D.G.R. n. 905 del 30.07.2010.**

**LA GIUNTA REGIONALE****VISTI:**

- l'Accordo che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Trento e Bolzano ha sancito in data 16 Gennaio 2003 sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 25 Luglio 2003 ad oggetto "Recepimento dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 235 del 17 Marzo 2006 ad oggetto "Recepimento tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine" elaborato in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 16 gennaio 2003, approvato dalla Conferenza dei Presidenti";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 905 del 30/07/2010 ad oggetto "Piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad utenza pubblica relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A - Gruppo a2.2)";
- la Legge Regionale 7 Febbraio 2008 n. 2 ad oggetto "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari";

**TENUTO CONTO** che con la sopra richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 905 del 30/07/2010 è stato approvato un disciplinare contenente disposizioni operative in ordine a regolamento interno, numero dei bagnanti, dotazioni di personale, requisiti strutturali, requisiti igienico-ambientali, autocontrollo e registrazioni, riguardante le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica, relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A - Gruppo a2.2);

**CONSIDERATO** che, al fine di rendere omogenea, sul territorio regionale, la gestione delle piscine ad uso natatorio adibite alla balneazione pubblica e privata, in ordine ai requisiti igienico sanitari delle medesime e delle acque in esse contenute, è stato prodotto il documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine", approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7 dell'11/01/2013;

**CONSIDERATO**, altresì, che il suddetto documento ha avuto riguardo a quanto a suo tempo indicato dal Gruppo Tecnico di Lavoro che ha operato presso il Ministero della Salute per la revisione dell'Allegato 1 all'Accordo sancito in data 16 gennaio 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;

**RITENUTO NECESSARIO**, sulla base di tale documento, adeguare i contenuti del disciplinare relativo alle Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica, relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A - Gruppo a2.2), approvato con la già citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 905/2010, come risulta dal nuovo disciplinare allegato quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento, ;

Su proposta degli Assessori alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo ed al Turismo, Cultura e Spettacolo, Angelo Berlangieri

**DELIBERA**

1. di approvare il nuovo disciplinare, contenente disposizioni operative in ordine a regolamento interno, numero dei bagnanti, dotazioni di personale, requisiti strutturali, igienico-ambientali, autocontrollo e registrazioni, riguardante le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica, relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A – Gruppo a2.2), allegato quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento;
2. di dare atto che il suddetto disciplinare sostituisce integralmente quello approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 905 del 30/07/2010;
3. di autorizzare la pubblicazione della presente Deliberazione in forma integrale sul BURL e l'inserimento della medesima sul portale regionale [www.liguriainformasalute.it](http://www.liguriainformasalute.it), affinché tutti i soggetti coinvolti possano comunque acquisirne conoscenza.

**IL SEGRETARIO**

Roberta Rossi

(segue allegato)

---

**PISCINE DI PROPRIETÀ PUBBLICA O PRIVATA DESTINATE AD UTENZA PUBBLICA RELATIVE AD ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICHE ED AGRITURISTICHE (CATEGORIA A – GRUPPO A2.2).****DISPOSIZIONI OPERATIVE**

In applicazione e nel rispetto dell'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine" che ha attuato l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003, approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 16 dicembre 2004, si forniscono, di seguito, specifiche disposizioni operative per le piscine di cui alla Categoria A – Gruppo a2.2 relativamente ai seguenti punti:

- Regolamento interno
- Numero di bagnanti
- Dotazioni di personale
- Requisiti strutturali
- Requisiti igienico-ambientali
- Autocontrollo
- Registrazioni

Ricadono in questa categoria tutte le piscine che sono funzionali ed in uso nelle strutture ricettive turistiche di cui al TITOLO II e III della l.r. 7 febbraio 2008 n. 2 "Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e balneari" ed agrituristiche di cui alla l.r. 21 novembre 2007 n. 37 "Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo".

Per quanto attiene ai requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell'acqua di piscina, qualora si tratti di:

- piscine già esistenti alla data del 25 maggio 2006 (ultima revisione della norma UNI 10637), che vengono interessate, relativamente agli impianti di cui sopra, da interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, (considerando come tali rispettivamente le azioni edili definite dall'articolo 6, dall'art. 7 e dall'art. 10 della l. r. n. 16/ 2008) , si rinvia anche alla consultazione della norma tecnica UNI 10637 che è stata definita avendo riguardo ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni-PPAA. ed alla successiva "Disciplina interregionale delle piscine";
- piscine realizzate successivamente alla data del 25 maggio 2006, gli impianti funzionali ad assicurare l'idonea fruizione dell'acqua, debbono osservare i contenuti della norma tecnica UNI 10637.

Nelle more di una definizione di dettaglio dei requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine, quelli esistenti alla data di entrata in vigore della Delibera di "Approvazione Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" devono garantire che:

- la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume di acqua contenuta nelle vasche ed al carico inquinante conseguente all'utilizzazione delle medesime
- l'attività natatoria avvenga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e, laddove chiesto, di sorveglianza
- vengano adottate tutte le precauzioni necessarie per assicurare le adeguate condizioni di pulizia minimizzando il rischio per la sicurezza dei frequentatori.

Per la definizione dei requisiti strutturali ed impiantistici, le disposizioni tecniche di progettisti, installatori e manutentori, debbono prioritariamente, ma non esclusivamente, fare riferimento alle norme UNI, EN, ISO, fermo restando l'obbligo di assicurare e mantenere l'idoneità dell'acqua balneata.

Le eventuali prescrizioni con provvedimento motivato formulate in tal senso dall'Organo di Vigilanza, inerenti elementi strutturali o impiantistici, debbono essere valutate in termini di compatibilità con il contesto nel quale le medesime si calano e devono anch'esse porsi come obiettivo l'obbligo di assicurare e mantenere l'idoneità dell'acqua balneata.

### **Regolamento interno.**

Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, redatto dal responsabile dell'impianto, che definisce ed organizza il rapporto gestore - utenti (frequentatori) in riferimento agli aspetti igienici (compresa educazione sanitaria e igiene personale) e comportamentali che contribuiscono ad assicurare e mantenere idonee le condizioni dell'impianto natatorio. Il regolamento dovrà essere esposto in posizione visibile e in modo tale che la conoscenza del medesimo sia possibile a ciascun utente.

Devono far parte integrante e sostanziale del regolamento almeno le seguenti indicazioni minimali:

- profondità dell'acqua e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
- divieto di effettuare tuffi in assenza di strutture adeguate;
- raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
- utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico, nei percorsi a piedi nudi;
- doccia personale prima di accedere all'area bagnanti;
- utilizzo della cuffia;
- ubicazione dei più vicini servizi igienici;
- orari di accesso alla piscina;
- divieto di ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati in modo permanente da persona maggiorenne;
- modalità di segnalazione della presenza e/o assenza del servizio di assistenza bagnanti;
- fruizione della zona adibita a solarium, eventualmente anche adiacente alla piscina, con indicazione del rispetto dell'interdizione nell'utilizzo della piscina medesima in caso di assenza dell'assistente bagnanti.

L'accesso alla piscina dovrà essere consentito soltanto negli orari prestabiliti relativamente ai quali dovrà essere data informazione ben visibile con affissione di cartelli, redatti nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse nella clientela frequentante la piscina.

### **Numero di bagnanti.**

Nelle vasche per bambini (profondità massima cm. 60) il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti in vasca non potrà essere superiore ad 1 ogni mq. 1,5 di specchio d'acqua.

In tutte le altre vasche il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non potrà essere superiore ad 1 ogni mq. 2,0 di specchio d'acqua.

Comunque il numero dei bagnanti dovrà essere sempre tale da garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità dell'impianto e che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e sorveglianza.

### **Dotazione di personale.**

Per assicurare il regolare funzionamento di un impianto di piscina è necessario che il titolare dell'attività individui i soggetti (persone fisiche) preposti ad un regolare funzionamento dell'impianto: del responsabile della piscina (il titolare può dichiarare di assumere direttamente le funzioni), dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici, in grado di corrispondere ed assolvere ai relativi obblighi. Egli può anche assumere personalmente altri incarichi purché sia in possesso dei necessari titoli acquisiti nelle forme previste come indicato anche nel documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013.

Le figure di cui sopra ed i relativi nominativi (sia di soggetti individuali che di soggetti appartenenti a società eventualmente incaricata) debbono essere indicate in un cartello, redatto nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse nella clientela frequentante la piscina ed esposto in modo ben visibile agli utilizzatori dell'impianto; il cartello deve altresì contenere l'indicazione dell'orario di possibile fruizione della piscina da parte degli utilizzatori ed il nominativo del soggetto giuridico che ha la proprietà della struttura o ne è il legale rappresentante.

Il personale interno alla struttura che svolge le mansioni di assistenza o vigilanza bagnanti, deve essere facilmente individuabile e raggiungibile.

La presenza dell'assistente bagnanti non è obbligatoria nelle strutture ricettive ad uso esclusivo degli ospiti e dei clienti della struttura stessa, purché sussistano contestualmente le seguenti condizioni:

- dimensioni di ogni singola vasca non superiore a 100 mq (intendesi per singola vasca, ogni vasca separata da eventuali altre da una distanza di almeno due metri);
- altezza dell'acqua non superiore a 1,40 m rilevabile in qualsiasi punto della vasca o, comunque, tale da non permettere l'effettuazione di tuffi da bordo vasca, indipendentemente dall'ausilio di trampolini o altri attrezzi similari; qualora la profondità della vasca sia superiore a tale altezza e comunque non oltre m 1,65, la distanza tra il pelo libero dell'acqua e il bordo vasca non deve assolutamente superare il 15% di tale valore per garantire comunque la profondità d'acqua di 1,40 m;
- presenza di personale in possesso di idonea preparazione (corso BLS), e dotato del necessario, finalizzata allo svolgimento delle funzioni di primo soccorso; tale figura non è richiesta nel caso della presenza di un presidio di primo soccorso localizzato ad una distanza stradale di non più di 3 Km e comunque, nelle ore di massimo traffico, in grado di intervenire entro dieci minuti primi.

Per presidio di primo soccorso si intende una struttura dotata di presidi tecnici e di personale operativo che abbia frequentato almeno corsi BLS aggiornati.

E' comunque da prevedere che, in caso di necessità di primo soccorso, venga immediatamente attivata al procedura informativa al 118 per il suo intervento.

- in apposito cartello, redatto nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse, deve essere specificato il divieto assoluto di accesso ai bambini di età inferiore ai 12 anni quando non accompagnati da persona maggiorenne;
- individuazione di percorsi, anche dedicati, segnalati con cartelli redatti nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse nella clientela frequentante la piscina ed esposti in modo ben visibile, di facile accesso per garantire l'assistenza; il percorso individuato deve essere comunque descritto all'interno del documento di controllo interno e deve possibilmente evitare la presenza di scale, attraversamento di giardini, posteggi, ecc. al fine di consentire la maggiore tempestività possibile per lo svolgersi dell'eventuale azione di soccorso.

Per le tipologie degli impianti in questione deve comunque essere assicurata una vigilanza adeguata anche mediante l'utilizzo di sistemi di controllo e/o sorveglianza, e/o di allarme, da postazione presidiata.

Nel caso in cui la vigilanza per brevi e non ricorrenti periodi non possa venire garantita, i frequentatori devono essere opportunamente informati con apposite modalità previste nel regolamento di gestione della piscina anche ricorrendo all'adozione di segnali convenzionali quali bandiera, cuscino, luce intermittente, sonoro (esempio esposizione di bandiera giallo/rossa come previsto negli stabilimenti balneari marini, attivazione di segnalatori acustici, ecc.) .

Fa parte del vincolo all'informazione anche la segnalazione, da apporre in modo visibile, degli orari di possibile fruizione della piscina da parte degli utilizzatori.

Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non hanno la disponibilità dell'assistente bagnanti, le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate in apposito piano controllo interno e portate a conoscenza dei fruitori (anche con l'adozione di un sistema standardizzato e generalizzato di segnalazioni, utilizzando anche apposita cartellonistica redatta nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse).

Non è richiesta la presenza dell'assistente bagnanti nel caso di strutture ricettive che consentono, anche in periodi differenti da quelli previsti per la stagione balneare, l'effettuazione di bagni elioterapici mediante l'utilizzo dei solarium posti nei pressi della vasca di piscina; condizione vincolante è l'inibizione ad accedere allo specchio acqueo, attraverso la messa in opera di opportuni dissuasori che ne evidenzino il divieto e l'affissione di apposita cartellonistica, redatta nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse nella clientela frequentante la piscina.

La cartellonistica dovrà contenere le indicazioni relative al divieto di balneazione, all'assenza del servizio di vigilanza e che l'apertura dell'impianto è ad esclusivi fini elioterapici.

Questo in linea con quanto normalmente disposto per le concessioni demaniali marittime assentite per le attività balneari nel caso di utilizzo degli arenili esclusivamente per attività elioterapiche.

### **Requisiti strutturali**

I requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine, nel rispetto degli obiettivi previsti dalla già citata "Disciplina interregionale delle piscine", saranno oggetto di specifico provvedimento finalizzato a garantire la coerenza degli impianti di trattamento dell'acqua con la potenzialità degli impianti, l'attività natatoria nel rispetto delle esigenze di sicurezza e sorveglianza degli utenti, la fruizione di tutti i servizi e la pulizia avvenga in sicurezza per gli utenti.

Nelle more di adozione del provvedimento cui ci si riferisce in precedenza, per i requisiti strutturali ed impiantistici può essere fatto riferimento, anche non esclusivo, alle norme UNI EN ISO.

### **Requisiti igienico-ambientali**

I requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardano le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento e di vasca), le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua, gli aspetti termometrici e di ventilazione, gli aspetti illuminotecnici e quelli acustici. I requisiti debbono essere conformi a quanto specificato nel documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013.

Allo scopo di mantenere l'acqua di vasca entro i limiti previsti, in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua.

### **Controlli interni**

I controlli interni devono essere eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine il Responsabile dell'attività redige un manuale di autocontrollo e un documento di valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione corrente dell'attività.

Il documento di valutazione deve tenere conto dei seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico sanitari per la piscina;
- b) analisi dei potenziali pericoli per la sicurezza dei frequentatori e dei bagnanti;
- c) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- d) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- e) definizione del sistema di monitoraggio;
- f) individuazione delle azioni di prevenzione e protezione nonché di correzione
- g) valutazione ed adozione di conseguenti azioni connesse a situazioni particolari caratterizzanti lo specifico impianto.

Considerato che il sistema di controllo e le relative registrazioni sono parte delle azioni di vigilanza, laddove fosse attivato un sistema di controllo a distanza, i registri possono essere conservati anche presso la sede della società di gestione, purché presso l'impianto sia, comunque, possibile visionarne il contenuto.

Qualora, in seguito ai controlli di cui al presente punto, il Responsabile dell'attività riscontri valori dei parametri igienico-sanitari non conformi a quanto stabilito negli allegati al documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013, deve provvedere all'identificazione del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali.

Nel caso la non conformità riscontrata possa costituire un grave rischio per la salute, rappresentato di fatto dalla rilevazione di inquinamenti o inadeguatezze dell'acqua particolarmente rilevanti, il titolare dell'attività, oltre all'adozione dei necessari provvedimenti cautelativi, deve darne comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale.

La documentazione di cui ai punti precedenti deve essere tenuta a disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale per un periodo di almeno cinque anni oltre a quello di emissione.

Il protocollo di gestione ed autocontrollo, basato sulla valutazione dei rischi, deve ciclicamente, ma anche ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità dovuta ad intervenute variazioni che possono determinare alterazioni al sistema in essere, essere sottoposto a verifica, come previsto dal documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013.

Il responsabile della piscina deve mantenere costantemente aggiornata la documentazione e le registrazioni delle attività compiute in applicazione del manuale di autocontrollo. Detto manuale, laddove non vi è la disponibilità dell'assistente bagnanti, deve altresì contenere le modalità organizzative della vigilanza e le relative procedure di intervento, anche rinviando a quanto specificatamente previsto e contenuto nei punti precedenti.

Eventuali variazioni al già citato Manuale di autocontrollo che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore delle "Linee guida per la gestione delle piscine" sopra menzionate, dovranno essere introdotte entro tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e, comunque, in occasione del primo aggiornamento utile cui detto Manuale dovesse essere sottoposto.

### **Registrazioni**

Ogni impianto di piscina deve essere dotato di appositi documenti di registrazione che si possono riassumere nei seguenti:

- Registro dei requisiti tecnico-funzionali (Registro impianto piscina)
- Registro dei controlli dell'acqua in vasca (Registro piscina giornaliero).

Il Registro impianto piscina deve dettagliare le caratteristiche generali dell'impianto stesso, della vasca e dell'acqua utilizzata, le caratteristiche delle apparecchiature impiegate e dei prodotti utilizzati, dei punti critici individuati e degli interventi migliorativi programmati nel tempo.

Il Registro piscina giornaliero deve prevedere il dettaglio dei campionamenti effettuati ed il relativo valore e, conseguentemente, le eventuali anomalie riscontrate ed i provvedimenti adottati; sono inoltre da evidenziare le letture del contatore per l'acqua di reintegro ed il numero dei frequentatori dell'impianto.

Debbono altresì essere riportati gli esiti degli accertamenti analitici di tipo fisico, chimico e batteriologico compiuti, indicando per ciascuno di essi la periodicità e la tipologia di intervento prevista per la soluzione delle eventuali anomalie evidenziate.